

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1141-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CARLOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95,
recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Su iniziativa di alcuni parlamentari appartenenti a diversi Gruppi, il Parlamento ha approvato la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Si tratta di un provvedimento fortemente innovativo che ha avuto un *iter* lungo e travagliato.

Il legislatore, sollecitato dai sindacati, dalle varie organizzazioni e da quanti, enti ed organismi, hanno per compito istituzionale la salvaguardia della salute pubblica, ha ritenuto non più procrastinabile l'attuazione di un provvedimento legislativo che impone la cessazione dell'utilizzo dell'amianto.

È infatti provato che il contatto diretto con l'amianto e con le sue polveri nelle fasi di estrazione, lavorazione, manipolazione ed uso provoca gravi danni al fisico e, nei casi di contatto prolungato, mina irrimediabilmente la salute.

Il pericolo «da amianto» era comunque generalizzato e non limitato agli addetti alle cave ed alla lavorazione, basti pensare alle particelle in sospensione atmosferica ed alle polveri provocate dall'attrito dei freni e delle frizioni, a base di amianto, degli autoveicoli.

La legge che proibisce l'estrazione, la lavorazione e l'uso del minerale dannoso alla salute non poteva non prevedere contestualmente interventi a salvaguardia dell'occupazione, a favore dei lavoratori, con speciali interventi di carattere sociale ed a favore delle imprese per incentivare e favorire le riconversioni.

L'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 prevede a favore dei lavoratori:

a) trattamento straordinario di integrazione salariale;

b) una maggiorazione della anzianità assicurativa non superiore a cinque anni fino al raggiungimento dei 35 anni previsti per la pensione di anzianità per un massimo

di seicento unità. Tale pensionamento, peraltro, non è soggetto al blocco fino al 31 dicembre 1993 stabilito dal decreto-legge n. 384 del 1992 in materia pensionistica;

c) per i lavoratori delle miniere e delle cave, in quanto più esposti ai pericoli, i periodi di attività lavorativa agli effetti pensionistici vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5. Possono godere della stessa rivalutazione quanti hanno lavorato nel settore dell'amianto ed hanno contratto malattie professionali a causa di provata esposizione all'amianto;

d) per tutti i lavoratori, quando soggetti, per almeno dieci anni, all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, i corrispondenti periodi di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono rivalutati per il coefficiente 1,5.

Condizioni agevolative agli effetti pensionistici sono inoltre previste a favore dei dipendenti assicurati presso l'INPDAI.

Particolari interventi prevede l'articolo 11 per quanto concerne il risanamento della miniera di Balangero in provincia di Torino.

La norma prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, non ha purtroppo finora trovato applicazione a causa di difformi interpretazioni.

Il Governo molto opportunamente, anche a seguito delle pressioni dei sindacati, dei consigli di fabbrica e di molti colleghi di Commissione in occasione di un incontro con i responsabili del Ministero del lavoro, ha voluto porre rimedio con il decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, del quale è sottoposta al nostro esame la conversione in legge con il disegno di legge n. 1141.

Con il decreto-legge n. 95 si riscrive il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e si chiarisce che per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 dell'anzidetto articolo 13, indivi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duate dal CIPE ai sensi del comma 3, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.

Si tratta di una lettura chiarissima. Meno soddisfacente è il riferimento all'individuazione, da parte del CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, delle imprese beneficiarie di cui al comma 1.

È da dire innanzitutto che tale individuazione, anche per evitare il blocco delle pensioni di anzianità, non risulta avvenuta.

Se così è, fino all'avvenuto pronunciamento del CIPE, nonostante il tentativo di fare chiarezza con il decreto al nostro esame, rimangono notevoli incertezze.

Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 257 precisa: «Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente».

Occorre fare emergere con certezza il fatto che le imprese «impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva», da individuarsi dal CIPE, sono tutte quelle passate da lavorazioni nelle quali si utilizzava l'amianto a lavorazioni senza amianto, anche se non hanno fatto ricorso alla cassa integrazione o a domande di ristrutturazione o riconversione produttiva.

Sarebbe francamente punitiva per le aziende e per i loro dipendenti una interpretazione che ammettesse ai benefici della legge solo le aziende interessate a processi di cassa integrazione guadagni ed escludesse invece quelle che, senza far ricorso ad ammortizzatori finanziati dalla collettività, si sono impegnate nella ricerca e nella produzione di nuovi materiali privi di amianto.

Il comma 3 dell'articolo 13 recita: «Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati».

Va chiarito che il numero di seicento pensionamenti anticipati non ha riferimento a quanto si determina dall'utilizzo del moltiplicatore 1,5, come per altro si evince dai successivi commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 13.

Occorre avere la certezza che le aziende individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, comprendano effettivamente tutte le aziende nelle quali si è lavorato l'amianto anche se non hanno fatto ricorso a particolari meccanismi per il riconoscimento.

Per ovviare al pericolo di inesatte interpretazioni, la Commissione lavoro, confortata dal consenso del rappresentante del Governo, ha approvato, all'unanimità, due emendamenti predisposti dal relatore, tendenti ad ottenere un testo più chiaro e preciso.

Altri due emendamenti sottoscritti dalla senatrice Pellegatti e da altri colleghi che avrebbero ulteriormente migliorato il testo, sono stati ritirati, in sede di Commissione, dai loro presentatori poichè non hanno ottenuto il parere favorevole da parte della 5^a Commissione.

La Commissione ha infine approvato un emendamento che reca l'onere a regime del provvedimento, soddisfacendo così alla condizione posta dal parere della 5^a Commissione.

Onorevoli colleghi, questo provvedimento che è molto atteso dai lavoratori interessati, decade il prossimo 4 giugno e deve ancora essere sottoposto all'esame della amera dei deputati. Per questi motivi ne raccomando l'urgente approvazione.

CARLOTTO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

21 aprile 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge

20 aprile 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, a condizione, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1, comma 2, venga integrato con il riferimento all'onere a regime di 41 miliardi a decorrere dal 1998.

su emendamenti

5 maggio 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 1.2 e 1.4, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione fa altresì presente che l'emendamento 1.5 recepisce il parere espresso sul testo.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «di cui al comma 1, individuate dal CIPE, ai sensi del comma 3» con le seguenti: «che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima».

1.1

Al comma 1, capoverso 8, dopo le parole: «ai fini», sopprimere le seguenti: «del conseguimento».

1.3

Al comma 2, dopo le parole: «l'anno 1995», aggiungere le seguenti: «, nonchè in lire 41 miliardi a regime a decorrere dall'anno 1998,».

1.5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993.

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, individuate dal CIPE ai sensi del comma 3, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.».

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO